LEGISLATURA XXVI — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 LUGLIO 1923

limite di 65 anni è un po' arbitrario, anche perchè non sarebbe in connessione con tutto il sistema della legge. La legge stabilisce che possano essere presidenti di seggi in genere i magistrati, alcuni dei quali vanno a riposo a 70 anni, ciò che significa che si possono benissimo avere dei magistrati da 65 a 70 anni di età, i quali si deve presumere che siano in condizioni di fare anche da presidenti di seggi.

D'altra parte la legge stabilisce che possono essere nominati presidenti di seggi i magistrati a riposo e bisogna considerare che il numero di presidenti di seggio deve essere di una certa rilevanza, perchè bisogna una larga disposibilità di persone.

Fissare il limite di 65 anni di età, significherebbe restringere parecchio tale disponibilità, ed è per questo che pregherei il collega Persico di non insistere.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di esprimere il suo avviso.

CASERTANO, relatore della maggioranza. L'onorevole Amatucci vorrebbe che la nomina a presidente, e vice-presidente dei seggi, e poi la nomina a scrutatore non potesse mai cadere su rappresentanti di lista.

Ora per quanto si tratta dei presidenti e vice-presidenti, io penso che per i primi presidenti di Corte d'appello, non ci sia nessun bisogno di una avvertenza speciale per far loro comprendere l'incompatibilità tra i presidenti di seggio e i rappresentanti di lista. È una cosa così evidente che basta portarla a conoscenza del primo presidente di Corte d'appello perchè l'inconveniente sia rimosso.

Quanto al secondo inconveniente, la difficoltà sta nei termini, perchè la nomina dei rappresentanti di lista secondo la legge avviene nel sabato precedente alle elezioni. mentre la nomina degli scrutatori si fa al massimo nel giovedì precedente.

Mancherebbe quindi la possibilità di rispettare la sanzione.

Non posso quindi accettare l'emendamento.

Per quanto si riferisce all'età, di cui ha parlato l'onorevole Persico, vorrei pregarlo di non insistere. L'economia dell'articolo 48 consiste appunto nella difficoltà che hanno dovuto superare Governo e Commissione per trovare il maggior numero di presidenti di seggi, perchè quasi sempre questi sono stati nominati tra i conciliatori e i vecchi ufficiali a riposo tra elementi locali che andavano a presiedere i seggi. Di qui la ne-

cessità di aumentare le categorie del personale chiamato a presiedere i seggi.

Ora le difficoltà aumenterebbero se coloro che sono funzionari dello Stato, o magistrati o ufficiali a riposo, venissero esclusi, perchè allora ci troveremmo più spesso nella necessità che l'elemento locale presiederebbe il seggio. Difatti siccome la legge è congegnata in modo che quando manca il presidente designato dal presidente della Corte d'appello, lo supplisce il sindaco o l'assessore, è avvenuto quasi sempre nella pratica che il designato o sia stato il conciliatore, o il viceconciliatore, o per la rinunzia sopraggiunta di un funzionario lontano od infermo, il sindaco o l'assessore: donde gli abusi che unanimamente sono stati deplorati. Pertanto l'allargamento delle categorie è stato fatto dalla Commissione per evidente necessità, e se dovessimo tornare al passato, ci troveremmo nella difficoltà di avere un inadeguato numero di magistrati per la presidenza dei seggi. Siccome si tratta di una funzione delicata e alta, devo pregare di non insistere nell'emendamento.

PRESIDENTE. Onorevole Amatucci, mantiene i suoi emendamenti?

AMATUCCI. Desidero di far notare che l'onorevole Commissione si è preoccupata, appunto nel determinare le persone che possono essere presidenti, di togliere quelle che sono del luogo. Ora se nominate a presidenti o vice-presidenti i vice-pretori, i conciliatori e i vice-conciliatori, i funzionari a riposo, e nel luogo di nascita o dove risiedono, non viene eliminato il lamentato inconveniente. E difatti, s'è constatato in alcune circoscrizioni, come nella Campania, nelle ultime elezioni, che si sono nominati poco opportunamente a presidente o vicepresidente di seggio i vice-pretori, i pretori conciliatori, e i vice conciliatori degli stessi comuni in cui risiedono, tutti appartenenti a un determinato partito. Ora se si vuole che la presidenza dei seggi sia demandata a persone che diano maggiore garanzia, in questo modo vien frustrata la legge, perchè capita e capiterà che, per mancanza di funzionari, molte volte si nominerà il vicepretore che appartiene a un partito, il conciliatore che appartiene a un altro partito; e si ha come presidente uno che fa capo a un partito, e certe volte è il capo riconosciuto di un partito in lotta. Mi appello all'onorevole Grassi che è stato presidente della Giunta delle elezioni, e ha potuto constatare e lamentare tutte le partigianerie che sono state fatte da presidenti appartenenti a dette cate-